

BANDO PUBBLICO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO "SETTORIALE" APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONSULTABILI NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 150.000,00.

Il Direttore del Servizio Amministrativo

VISTI

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio)2006), e ss.mm.ii., di seguito "Codice";
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), di seguito "Regolamento";
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e ss.mm.ii., di seguito d.P.R. 445 del 2000;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 19 del 14 maggio 2015 concernente "D.lgs. 163/2006 art. 125, commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure negoziate senza Bando per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Adozione della Direttiva Generale di indirizzo approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 05/08/2014 e pubblicata sul BURAS n. 42 del 04/09/2014";

In esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 173 del 16/06/2015

RENDE NOTO

- questo Ente intende procedere alla costituzione di un Elenco "settoriale" aperto di operatori economici qualificati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90 del Regolamento e 40 del Codice, da invitare a presentare offerta per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedure in economia e negoziate, ai sensi degli articoli 57, commi 2, lett. a), b) e c) e 6; 122, commi 7 e 8; 125, comma 8 del Codice.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo

1. Il presente Bando disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco "settoriale" aperto per l'affidamento dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, comma 6 lettere:

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. La formazione dell'Elenco è finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nell'ambito delle seguenti procedure:
- **Cottimo fiduciario** per lavori in economia di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 di cui all'articolo 125, comma 8 del Codice;
 - **Affidamento diretto** per lavori in economia di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice;
 - **Affidamento diretto** per lavori **urgenti** di importo compreso entro il limite di € 150.000,00 ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento.
 - **Affidamento diretto** per lavori di **somma urgenza** di importo compreso entro il limite di € 150.000,00 ai sensi dell'articolo 176 del Regolamento, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Per l'affidamento di lavori pubblici non ricadenti nelle categorie individuate nel comma 1, possono essere utilizzate, previa adeguata motivazione, le seguenti procedure negoziate senza pubblicazione di un Bando di gara:
- **Procedura negoziata** per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 di cui all'articolo 122, comma 7 e 8 del Codice;
 - **Procedura negoziata per gara deserta**, ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lett. a) del Codice, qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
 - **Affidamento diretto** tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del Codice, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.
 - **Procedura negoziata per estrema urgenza** ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lett. c) del Codice, nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure

aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un Bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante.

4. La formazione dell'Elenco "settoriale" aperto costituisce indagine di mercato cumulativa, secondo le modalità di cui all'articolo 57 comma 6 e 125, comma 8 del Codice, finalizzata a garantire lo snellimento delle procedure di affidamento tramite cottimo fiduciario e altre procedure negoziate senza pubblicazione del Bando, nella fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.
5. L'indagine di mercato per la costituzione dell'Elenco aperto è finalizzata all'individuazione degli operatori economici di cui all'articolo 34 co. 1 lett. a) b) c) del Codice che siano in possesso della capacità tecnico – organizzativa per l'esecuzione di lavori "analoghi" ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento ovvero che siano qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 40 del Codice.

Articolo 2 - Principi

1. Nell'utilizzazione dell'Elenco, l'Ente deve osservare i principi generali di cui ai commi che seguono.
2. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per l'affidamento dei lavori, il possesso di adeguata capacità tecnico – organizzativa, proporzionale all'entità ed alla complessità dei lavori da affidare, ovvero di adeguata qualificazione.
3. In applicazione del principio di non discriminazione, è fatto divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, per l'iscrizione in Elenco o per la partecipazione alle selezioni, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere lavori pubblici nei paesi dell'Unione Europea.
4. In applicazione del principio di rotazione, l'affidamento di lavori ad operatori avverrà esclusivamente tramite sorteggio informatico ai sensi dell'articolo 14 del Bando.
5. In applicazione del principio di parità di trattamento e libera concorrenza, sono vietate le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse conseguenze (Sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89). Detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori. La procedura deve, pertanto, svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. Tutti gli Operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione ai lavori da svolgere.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco

Ciascun Servizio dell'Ente utilizza l'Elenco nel rispetto del presente Bando, e nomina un Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti e le procedure di propria competenza.

Articolo 4 - Organizzazione dell'Elenco

1. L'Elenco è organizzato sulla base delle categorie di lavori pubblici che, in linea generale, per i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dall'operatore economico, di cui agli articoli 1 comma 1 e 6 comma 1 lettera a) del Bando, possono considerarsi rientranti tra:
 - a) i lavori edilizi, quelli appartenenti alla categoria OG1;
 - b) i lavori impiantistici, quelli appartenenti alle categorie OG11, OS3, OS28, OS30;
 - c) gli impianti elettromeccanici, trasportatori, quelli appartenenti alla categoria OS4.
2. L'iscrizione nell'Elenco è condizione vincolante per l'affidamento dei lavori di cui all'articolo 1 comma 1.
3. Possono presentare istanza gli operatori economici in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la natura dei lavori per la quale si richiede l'iscrizione, nonché dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa di cui all'articolo 90 del Regolamento, oltre che gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, per l'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 40 del Codice e 64 e seguenti del Regolamento, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

PARTE SECONDA – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti

- 1) Sono ammessi a presentare istanza di inserimento all'Elenco gli operatori economici con idoneità individuale di cui all'articolo 34 comma 1 lett. a), b), c) del Codice, ossia operatore singolo di cui all'art. 34 comma 1 lett. a) del Codice, consorzi fra società cooperative di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) del Codice, consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, co. 1, lett. b) del Codice, Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti speciali prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici dagli articoli 40 del Codice e 90 del Regolamento e non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 38 del Codice, come specificati negli articoli 6 e 7 del Bando.
- 3) Gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali, secondo le modalità stabilite dal presente Bando.
- 4) L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie di lavori pubblici di cui all'articolo 4 co.1.

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

- 5) Resta inteso che gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati dall'Ente in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del c.c..
- 6) Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 47 del Codice.
- 7) Ove il soggetto richiedente sia un Consorzio stabile o un Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o un Consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice, è ammesso l'inserimento nell'Elenco sia del Consorzio, sia delle consorziate delle quali il Consorzio medesimo non intenda avvalersi in sede di esecuzione dei lavori; resta inteso che tutte le società consorziate delle quali il Consorzio medesimo intenda avvalersi in sede di esecuzione dei lavori (consorziate esecutrici), dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di cui all'art. 7 del presente Bando.

Articolo 6 - Requisiti di capacità speciale

In sede di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione di cui al successivo articolo 9, l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e secondo le modalità stabilite dal presente Bando, rende, a cura del legale rappresentante, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso di adeguata capacità tecnico – organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 del Regolamento, desumibile, in forza del regime transitorio di cui all'art. 253, comma 9-bis del Codice:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di iscrizione all'Elenco;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di iscrizione all'Elenco.
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'operatore economico dovrà ridurre l'importo dei lavori, figurativamente e proporzionalmente, in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

L'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, dichiara, con riferimento alla lettera a), l'Elenco dei lavori, pubblici e/o privati, eseguiti nell'ultimo decennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, con precisazione, per ciascun lavoro:

- **oggetto** (deve essere indicato l'oggetto del contratto principale, anche nel caso di lavori eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto);
- **luogo di esecuzione;**

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

- **committente;**
 - **dell'esecutore** (*deve essere indicata la denominazione dell'esecutore: appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento temporaneo*);
 - **del tipo di contratto** (*deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto o altro subcontratto*);
 - **quota percentuale di partecipazione** (*deve essere indicata la quota percentuale di partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva*);
 - **data inizio e fine dei lavori;**
 - **importo contrattuale** (*deve essere indicato l'importo complessivo del contratto e l'importo contabilizzato*).
2. Relativamente alle categorie **OG11, OS3, OS4, OS28 e OS30**, gli operatori economici dovranno possedere l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
4. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7 - Requisiti di ordine generale

- 1) In sede di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9), l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rende, a cura del legale rappresentante, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti il possesso dei seguenti requisiti generali:
- **Insussistenza in capo all'operatore economico** delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), m-ter), dell'art. 38 del Codice e ss.mm.ii.;
 - **Insussistenza del divieto di contrarre ex art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione);**
 - **dichiarazione dei soggetti cessati**, se del caso.
 - **trattamento dati**: dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- 2) Ciascuno dei soggetti di seguito elencati - che devono essere indicati all'atto della presentazione dell'istanza telematica - deve rendere ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000, le **dichiarazioni personali** concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici

previste dagli articoli 6 e 67 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159, nonché dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del Codice:

- nel caso di operatore individuale: titolare, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- nel caso di società in nome collettivo: tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- nel caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- nel caso di ogni altro tipo di società o Consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (institori, presidenti e vice-presidenti), tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi e di tutti, tutti i direttori tecnici nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%);
- nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tutti i medesimi soggetti di cui sopra che figurano nella compagine del Consorzio nonché delle consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto.

PARTE TERZA – FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO.

Articolo 8 - Istanza telematica di iscrizione. Dichiarazioni

1. In sede di iscrizione nell'Elenco gli operatori economici compilano l'istanza telematica di iscrizione che deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.
2. Nel caso di consorzi stabili o di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, **le consorziate individuate come esecutrici devono rendere**, ciascuna, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 7 del presente Bando.
3. In sede di iscrizione devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente articolo 7.
4. In sede di iscrizione l'operatore economico, rende inoltre, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.
5. L'operatore economico che abbia in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda o di

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

fusione o di scissione, nonché variazioni della rappresentanza legale, deve dichiararlo in sede di iscrizione.

Articolo 9 - Istanza telematica di iscrizione. Modalità di compilazione. Abilitazione.

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 4 presentano l'istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, completa di tutte le informazioni richieste nel presente Bando, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, tramite l'utilizzo del sistema informatico di gestione, attraverso i passi di seguito indicati:

Passo 1: Accesso al Sistema - Per l'accesso al sistema di gestione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente <https://ersucagliari.acquistitelematici.it/>, gli operatori economici devono effettuare la registrazione alla piattaforma attraverso il link **Registrati**. La procedura guidata abiliterà la password scelta per accedere all'area riservata, dove sarà possibile presentare la propria candidatura per l'iscrizione all'Elenco. Nel caso di aggiornamento o cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco, l'operatore economico dovrà effettuare l'accesso con le proprie credenziali.

Passo 2: Compilazione - La compilazione guidata dei dati suddivide gli stessi in differenti schede, variabili a seconda della tipologia dell'operatore economico a cui l'istanza si riferisce. L'iscrizione è suddivisa in vari step successivi. Dopo aver terminato di compilare uno step, cliccando su **Salva e continua** si passerà allo step successivo. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Passo 3: Abilitazione: Una volta completato l'inserimento dei dati, l'operatore economico richiede l'abilitazione cliccando sul relativo pulsante. L'operatore economico dovrà prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di inserimento dati: se le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Sono, comunque, segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori omessi durante la procedura di iscrizione. Il sistema rilascia agli operatori economici apposita comunicazione di avvenuta abilitazione generata automaticamente dal sistema di gestione.

2. Ai fini dell'abilitazione all'iscrizione nell'Elenco, l'istanza telematica di iscrizione deve essere **sottoscritta digitalmente**.
3. Ultimata con esito favorevole l'abilitazione, il sistema di gestione on line rilascia agli Operatori apposita comunicazione di avvenuta abilitazione, generata automaticamente dal sistema.
4. **Non sono ammesse** le istanze costituite da documenti differenti da quelli creati dal sistema informatico di gestione, o prive di una parte dei documenti richiesti, o con notizie carenti rispetto a quanto richiesto, o non sottoscritte digitalmente, o effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
5. L'Elenco è aperto e l'iscrizione non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 11. I soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

6. L'istanza telematica di iscrizione attiva la richiesta di abilitazione. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
7. All'istanza di iscrizione deve essere allegata solo ed esclusivamente la fotocopia del/dei documento/i di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i.
8. E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Articolo 10 - Cancellazione dall'Elenco

1. Costituisce causa di cancellazione dall'Elenco il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
 - a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione dei lavori;
 - b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;
 - c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
 - d) risoluzione del contratto per inadempimento;
 - e) grave negligenza o malafede nello svolgimento del lavoro accertata e notificata dall'Ente;
2. I Responsabili Unici del Procedimento di ogni affidamento comunicano al Servizio Amministrativo il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.
3. Il Servizio Amministrativo informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, il Servizio Amministrativo si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.
4. Il provvedimento di cancellazione è assunto dal Servizio Amministrativo e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.
5. La cancellazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre istanza di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.
6. L'eventuale nuova istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, è soggetta ad abilitazione da parte dell'Ente.
7. La cancellazione dall'Elenco è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico.

Articolo 11 - Validità ed aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità con effetto a decorrere dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale dell'Ente e della RAS.

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

2. Ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco deve:
 - a) **confermare annualmente** i dati inseriti in fase di iscrizione in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dagli articoli 38 e 40 del Codice e articolo 90 del Regolamento ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
 - b) **aggiornare tempestivamente** i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dagli articoli 38 e 40 del Codice e articolo 90 del Regolamento ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
3. La conferma e l'aggiornamento dell'iscrizione è effettuata utilizzando la procedura telematica di cui all'articolo 9.
4. Il sistema informatico invia automaticamente, a ciascun operatore, una mail a partire da **due mesi** prima della scadenza annuale dell'iscrizione, che rammenta allo stesso di provvedere alla conferma del proprio profilo prima della scadenza.
5. Il Servizio Amministrativo si riserva, altresì, di richiedere in qualsiasi momento un aggiornamento dei dati forniti in fase di iscrizione.

Articolo 12 - Verifica del possesso dei requisiti

1. Il Servizio Amministrativo procede **annualmente** alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione o in sede di conferma e/o aggiornamento, su un campione significativo degli iscritti.

PARTE QUARTA - MODALITÀ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO

Articolo 13 - Criterio di aggiudicazione

1. I lavori sono affidati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 83 del Codice.

Articolo 14 - Modalità di selezione

1. L'Ente seleziona preliminarmente, sulla base dell'importo dei lavori e della/e categoria/e di lavori di cui all'articolo 4, secondo i principi richiamati all'articolo 2, tutti gli operatori economici iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento.
2. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, avviene tramite **sorteggio informatico** tra i soggetti iscritti nell'Elenco, preliminarmente individuati ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Il sistema effettua una selezione casuale degli invitati, utilizzando il criterio di equa rotazione e privilegiando gli operatori economici che risultano essere stati invitati un numero minore di volte. Ogni qualvolta un operatore economico viene invitato ad una procedura, un "counter" automatico ad esso associato aumenta di un'unità, a prescindere dall'importo e dalla categoria a base di gara. Nella fase iniziale, per il primo affidamento, gli operatori economici iscritti, a parità di requisiti, avranno le medesime possibilità di essere estratti nella rotazione casuale, poiché il "counter" sarà inizialmente impostato a zero. Nelle estrazioni successive, il

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

sistema estrarrà automaticamente gli invitati, a parità di requisiti, privilegiando coloro che non siano ancora stati invitati o siano stati invitati meno volte.

3. Nelle procedure di affidamento tramite l'Elenco, deve essere osservato il principio di rotazione.
4. Per ciascuna procedura sono selezionati, con le modalità sopra delineate:
 - a) **almeno cinque operatori** da invitare a presentare offerta, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei:
 - negli affidamenti tramite procedura negoziata dei lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice;
 - negli affidamenti in economia dei lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice;
 - negli affidamenti tramite procedura negoziata senza Bando, per gara deserta ed estrema urgenza, ai sensi dell'articolo 57 comma 2, lettere. a) e c) del Codice.
5. In caso di affidamento diretto, di cui all'articolo 1, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesta, mediante il sistema del sorteggio informatico ovvero attraverso una scelta discrezionale adeguatamente motivata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
6. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito contenente le specifiche tecniche dei lavori, il relativo importo a base d'asta, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile nonché il criterio di aggiudicazione prescelto.

Articolo 15 - Pubblicità

Il presente Bando di costituzione dell'Elenco è pubblicato sul profilo committente www.ersucagliari.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

PARTE QUINTA – ALTRE INFORMAZIONI

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. L'inserimento nell'Elenco comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
2. Gli operatori economici si impegnano, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate*" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014.

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

3. Le richieste pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono presunzione di diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici iscritti nell'Elenco.
4. Con il presente Bando non viene posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, para - concorsuale o di gara d'appalto; non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
5. La formazione dell'Elenco non preclude, seppure in via di eccezione, di procedere ad apposita selezione, aperta anche a soggetti non inseriti nello stesso, qualora, per impreviste o speciali esigenze, da motivare adeguatamente ovvero nel caso in cui risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori economici, sia opportuno considerare l'intero mercato.
6. L'Ente ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, nei seguenti casi:
 - a) quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
 - b) quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
 - c) quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco, risulta disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal Responsabile Unico del Procedimento;
7. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio e i documenti prodotti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Qualora gli importi inerenti i lavori eseguiti nell'ultimo decennio, siano espressi in altra valuta devono essere convertiti in Euro al cambio ufficiale alla data di stipula del relativo contratto.
8. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Bando si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigente in materia.
9. Eventuali rettifiche e/o integrazioni al presente Bando sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente e della RAS.
10. Gli operatori economici interessati devono, pertanto, tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti istituzionali sopra indicati.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento di lavorie sarà consentito nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli operatori economici.
2. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con i lavori da affidare o affidati.
3. Poiché i dati richiesti sono funzionali all'iscrizione dell'operatore nell'Elenco ed all'affidamento dei lavori, il rifiuto di rispondere comporta la mancata iscrizione nell'Elenco.

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

Articolo 18 - Informazioni generali

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per la gestione dell'Elenco e per la conseguente abilitazione delle domande di iscrizione è il Direttore del Servizio Amministrativo.
2. **Ulteriori informazioni** potranno essere richieste al seguente contatto:
ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it; ersufficiocontratti@tiscali.it; tel. 070/66201; fax. 070/6620.6392.

F.TO. Il Direttore.
Servizio Amministrativo
Dott.ssa Angela Maria Porcu

Servizio Amministrativo
Ufficio Appalti e Contratti

Sommario

Articolo 1 -	Finalità e ambito oggettivo.....	1
Articolo 2 -	Principi.....	3
Articolo 3 -	Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco	4
Articolo 4 -	Organizzazione dell'Elenco	4
PARTE SECONDA – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI		4
Articolo 5 -	Soggetti ammessi. Divieti.....	4
Articolo 6 -	Requisiti di capacità speciale	5
Articolo 7 -	Requisiti di ordine generale.....	6
PARTE TERZA – FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO.		7
Articolo 8 -	Istanza telematica di iscrizione. Dichiarazioni	7
Articolo 9 -	Istanza telematica di iscrizione. Modalità di compilazione. Abilitazione.	8
Articolo 10 -	Cancellazione dall'Elenco.....	9
Articolo 11 -	Validità ed aggiornamento dell'Elenco	9
Articolo 12 -	Verifica del possesso dei requisiti.....	10
PARTE QUARTA - MODALITÀ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO		10
Articolo 13 -	Criterio di aggiudicazione	10
Articolo 14 -	Modalità di selezione.....	10
Articolo 15 -	Pubblicità	11
PARTE QUINTA – ALTRE INFORMAZIONI		11
Articolo 16 -	Disposizioni finali	11
Articolo 17 -	Trattamento dei dati personali.....	12
Articolo 18 -	Informazioni generali.....	13